
Agosto-
Settembre
2026

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
8



A cura della Corte d'Appello di Perugia e della Procura Generale di Perugia

SOMMARIO

NORMATIVA.....	3
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	4
CORTE COSTITUZIONALE	4
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	5
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	8
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE	10
CODICE DI PROCEDURA CIVILE	10
GIUDIZIO DI RINVIO E GIURAMENTO DECISORIO.....	10
INAMMISSIBILITÀ.....	10
NOTIFICAZIONI	11
OPPOSIZIONE A PRECETTO	11
CODICE CIVILE	13
IMPUGNAZIONE TESTAMENTO OLOGRAFO	13
DISTANZE LEGALI.....	14
CESSIONE DEI CREDITI	15
SANZIONI AMMINISTRATIVE	16
CONTRATTO DI APPALTO	16
CONTRATTI BANCARI	17
DANNO DA COSE IN CUSTODIA	20
CIRCOLAZIONE STRADALE	21
FOCUS: COMUNIONE E CONDOMINIO NEGLI EDIFICI	22

NORMATIVA



Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148

“Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché' in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione.», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 185 dell'11 agosto 2026).” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 205 del 04-09-2026](#))

Legge 16 luglio 2026, n. 134

“Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 173 del 28-07-2026](#))

Legge 19 giugno 2026, n. 120

“Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti” (pubblicato in Gazzetta ufficiale [Serie Generale n. 154 del 06-07-2026](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., ord. n. 147/2026 del 09/06/2026 – deposito 23/07/2026

La Corte Costituzionale ha deciso di sottoporre, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale: se gli artt. 9 del Trattato sull'Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ostino all'adozione di una disciplina quale quella prevista dall'art. 3-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, nella parte in cui configura una preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza italiana a carico di chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore dello stesso art. 3-*bis* ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni indicate nel seguito della medesima disposizione.

Corte Cost., sent. n. 133/2026 del 08/06/2026 – deposito 21/07/2026

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167), nella parte in cui ha introdotto l'art. 49-*septies*, comma 21, lettere *c*) e *i*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172).

Corte Cost., sent. n. 125/2026 del 18/05/2026 – deposito 14/07/2026

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui, nel prevedere che «[i]l personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia».

Corte Cost., sent. n. 119/2026 del 15/04/2026 – deposito 03/07/2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2024, n. 55 (Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali), nella parte in cui richiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di un titolo che lo abiliti al lavoro nelle forme e condizioni previste dal titolo stesso, l'ulteriore presupposto della sussistenza della condizione di reciprocità ai fini dell'iscrizione all'albo professionale dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 24825 - deposito 28/08/2026

Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell'ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un'intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia "a valle", a mente dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all'ambito temporale sia all'ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri.

Qualora una fideiussione rechi una clausola di "pagamento a prima richiesta", il creditore evita, in ragione di essa, d'incorrere in decadenza anche con un'istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall'art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d'intesa o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante.

Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza n. 24699 - deposito 18/08/2026

Le Sezioni Unite civili, risolvendo un contrasto insorto all'interno della giurisprudenza della Corte, hanno affermato il principio secondo cui la nomina di un consulente di parte nel corso del processo fa presumere de facto che la parte abbia assunto l'obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell'art. 1709 c.c., sicché la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all'art. 91 c.p.c., va liquidata *ex officio* a prescindere dall'avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l'altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto.

Al contempo, le Sezioni Unite hanno precisato che tale principio non può applicarsi per le spese per ottenere una perizia di parte nella fase stragiudiziale, le quali, non essendo spese processuali, costituiscono un danno emergente, che non è liquidabile d'ufficio, ed esige invece una domanda di parte e la prova del danno consistito nella necessità di dover sostenere un esborso, il cui risarcimento non ha per presupposto la dimostrazione, da parte del danneggiato, che la spesa è stata già sostenuta, essendo sufficiente che egli provi di avere contratto la relativa obbligazione, oppure la necessità o l'utilità della spesa da sostenere in futuro.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 24599 - deposito 10/08/2026

Le Sezioni Unite civili, pronunciandosi su questioni di massima di particolare importanza, e oggetto di contrasto nella giurisprudenza della Corte, nell'ambito di un giudizio di risarcimento del danno svoltosi davanti al giudice civile di rinvio a seguito di annullamento della sentenza penale ai sensi dell'art. 622 c.p.p., hanno statuito che:

- nel caso in cui il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato, gli atti interruttivi della prescrizione di quest'ultimo interrompono la prescrizione del diritto al risarcimento del danno (o alle restituzioni) nella sola ipotesi in cui l'azione civile sia esercitata nel processo penale, in ragione degli "adattamenti" dell'azione civile di danno resi necessari dal suo inserimento nel processo penale;
- in caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale, l'imputato o il responsabile civile, il quale intenda sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ha l'onere di farlo nel processo penale;
- nel giudizio civile riassunto ex art. 622 c.p.p. è consentito alle parti allegare fatti nuovi e formulare nuove domande e nuove eccezioni, data la natura autonoma di tale giudizio rispetto a quello svoltosi davanti al giudice penale, con l'unico limite che tali fatti, domande ed eccezioni restino nell'ambito della vicenda storica sottoposta al giudice penale.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 23486 - deposito 18/07/2026

Le Sezioni Unite civili, nell'ambito di un giudizio di impugnazione di un licenziamento disciplinare intimato, proposto dalla lavoratrice tardivamente rispetto al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, sostenendo di essersi trovata in condizioni di incapacità naturale che avevano impedito di avere effettiva conoscenza del contenuto dell'atto, nel corso del quale era stata rimessa alla Corte costituzionale, dalle stesse Sezioni unite, con ordinanza interlocutoria n. 23874 del 2024, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966 - nella parte in cui, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, fa decorrere il termine di decadenza dalla ricezione dell'atto anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità -, ha dato atto che con sentenza n. 111 del 18 luglio 2025 "la Corte Costituzionale, da un lato, ha accertato il vulnus costituzionale nei termini prospettati; dall'altro, ha posto l'accento sulla necessità di non «stravolgere la funzione della norma censurata con pregiudizio delle esigenze di certezza ad essa sottese» e ha operato una *reductio ad legitimitatem* della disposizione censurata diversa da quella sollecitata nell'ordinanza, esonerando il lavoratore licenziato dall'onere della impugnazione, anche stragiudiziale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto di recesso, ma richiedendo che l'impugnazione giudiziale sia proposta nel rispetto del diverso termine di duecentoquaranta giorni dalla ricezione dell'atto". In conformità alla declaratoria di incostituzionalità del suddetto art. 6, comma 1, ad opera della citata sentenza Corte cost. n. 111 del 2025, le Sezioni Unite hanno, dunque, affermato che, nel caso in cui al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, il licenziamento va impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 24045 - deposito 26/07/2026

Le Sezioni Unite civili, in relazione ad un ricorso proposto avverso il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in favore di minori, figli di un soggetto, nato cittadino italiano, la cui madre, nata a sua volta cittadina italiana, era stata naturalizzata in Venezuela, hanno enunciato i seguenti principi di diritto: 1) «la disciplina prevista dall'art. 3-bis della l. n. 91 del 1992, introdotto dall'art. 1, del d.l. n. 36 del 2025, conv. con modif. dalla l. n. 74 del 2025, non è applicabile, per espressa indicazione del legislatore, alle domande giudiziali di accertamento dello stato di cittadino presentate prima del 27 marzo 2025, che restano regolate dalla legislazione precedentemente in vigore»; 2) «ai sensi dell'art. 7 della l. n. 555 del 1912, il minore non emancipato, nato all'estero da cittadino o cittadina italiano in uno Stato di residenza ove la cittadinanza si acquisti a titolo originario per effetto dello ius soli, è bipolide di diritto dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione o perdita della stessa da parte del genitore cittadino italiano, salve diverse disposizioni speciali in senso contrario stipulate con trattati internazionali o sua eventuale rinunzia ritualmente intervenuta una volta raggiunta la maggiore età od ottenuta l'emancipazione»; 3) «ai sensi dell'art. 12 della l. n. 555 del 1912, soltanto il minore non emancipato che abbia esclusivamente la cittadinanza italiana può subire gli effetti della perdita della cittadinanza da parte del genitore con cui condivide la residenza, ove, per la legislazione dello Stato estero, possa acquistare (a titolo non originario) quella straniera»; 4) «la piena equiparazione della madre al padre che ha fatto seguito alle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983 opera non solo ai fini della trasmissione della cittadinanza per nascita, ma anche delle conseguenze derivanti sul figlio dalla perdita della cittadinanza da parte del genitore dal quale il discendente abbia mutuato la propria cittadinanza e con cui egli abbia avuto la residenza in comune».

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 24044 - deposito 26/07/2026

Le Sezioni Unite civili, in relazione ad un ricorso straordinario per cassazione proposto dal tutore internazionale, nominato dal Console ucraino in Italia, di minori ucraini temporaneamente presenti in Italia, avverso il provvedimento del Tribunale ordinario di Catania con il quale era stato confermato il provvedimento, emesso dal giudice tutelare, di nomina di un curatore speciale al fine di rappresentare le minori «dinanzi alle autorità competenti (amministrative e giudiziarie) nella procedura di rientro in Ucraina... e per esprimere consensi o autorizzazioni a trattamenti o interventi necessari a tutela della loro salute», in presenza di conflitto di interessi tra il suddetto tutore e i minori, hanno enunciato i seguenti principi di diritto: 1) «In tema di minori ucraini temporaneamente presenti sul territorio italiano nel contesto di un Piano di permanenza temporanea concordato tra Stati, costituisce principio che informa l'intero sistema di protezione dei minori che la protezione nazionale del Paese di origine attribuita al minore temporaneamente presente in Italia per sfuggire al conflitto bellico in corso nel Paese di origine sia cedevole ove sopraggiunga la protezione internazionale con l'attribuzione dello status di minori rifugiate, e le misure di protezione nazionale già assunte, volte alla permanenza temporanea in Italia e al rientro nel Paese di origine, sono vizzate da inefficacia sopravvenuta»; 2) «Qualora un minore straniero sia presente temporaneamente sul territorio nazionale e abbia un tutore internazionale nominato dal Console ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata in Italia con L. 18 giugno 2015, n. 101, la competenza alla nomina del curatore, in caso di conflitto di interessi tra minore e tutore riguardante l'esercizio dei poteri della tutela, spetta in primo luogo al Console. Ove il Console non eserciti le sue prerogative in materia oppure le eserciti rendendo un provvedimento che non può essere riconosciuto nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 23 della citata Convenzione, la realizzazione del miglior interesse del minore deve comunque essere garantita, in conformità alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989 e pertanto, in via sussidiaria, la nomina del curatore spetta al giudice tutelare del luogo ove il minore ha, in Italia, la sede

dei suo affari ed interessi. Nel caso in cui il giudice tutelare sia investito di simile richiesta e sussista una nomina consolare, ove nessuna delle parti ne abbia chiesto il riconoscimento ex art. 24 della citata Convenzione, lo stesso giudice tutelare è legittimato a valutare *incidenter tantum* la riconoscibilità nell'ordinamento italiano della nomina consolare e cioè che non sussistano gli impedimenti di cui all'art. 23 Convenzione stessa. La competenza alla nomina del curatore speciale spetta invece, sempre che non vi sia una valida nomina consolare, al giudice del procedimento in corso o al capo dell'ufficio giudiziario qualora il conflitto di interessi si profili con riferimento ad un procedimento instaurato o da instaurare».

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. II., ordinanza n. 24491 - deposito 05/08/2026

In tema di eredità accettata con il beneficio dell'inventario, a seguito di ricorso straordinario per cassazione proposto avverso ordinanza pronunciata ex art. 749 c.p.c. all'esito di reclamo, la Seconda Sezione civile ha stabilito che il termine di cui all'art. 500 c.c. si applica esclusivamente alla procedura di liquidazione concorsuale, tenuto conto sia della collocazione della norma, sia della circostanza che solo nella liquidazione concorsuale l'erede ha preventiva contezza dei crediti e legati gravanti l'eredità, cosicché, ove emerga che l'erede abbia optato per la liquidazione individuale e avverso quest'ultima non siano state proposte opposizioni, l'assegnazione di un termine siffatto è da reputarsi, nei suoi confronti, *tamquam non esset* e l'inosservanza di esso non può, in alcun modo, comportare la decadenza dal beneficio dell'inventario.

Cass. Civ. sez. Lav., ordinanza interlocutoria n. 24317 - deposito 31/07/2026

La Sezione Lavoro, nell'ambito di un giudizio promosso, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla cd. Carta del docente, da una docente della scuola superiore di secondo grado, assunta alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione con contratti di lavoro a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo parziale, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte UE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, formulando i seguenti quesiti:

- se la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES e la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 99/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, anche lette in combinato disposto tra loro, debbano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale, quale quella italiana di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, nella versione anteriore alle modifiche apportate nel 2024 e nel 2025, la quale non prevede che la Carta elettronica del docente sia erogata in favore dei docenti con contratto di lavoro a tempo determinato e orario di lavoro a tempo parziale in misura inferiore al 50% dell'orario complessivo settimanale, in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva;
- in caso di risposta affermativa al primo quesito, se la Carta elettronica del docente, anche negli anni anteriori alla modifica dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, debba essere erogata in favore dei docenti di cui al quesito A) nella stessa misura prevista per i docenti con orario di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale in misura superiore al 50% dell'orario complessivo settimanale, o se invece debba essere applicato il criterio del «*pro rata temporis*»,

con conseguente erogazione della Carta elettronica del docente per un importo proporzionale all'orario di lavoro effettivo.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

GIUDIZIO DI RINVIO E GIURAMENTO DECISORIO

Corte d'Appello, sentenza n. 276/2026 - Dep. 12/05/2026.

Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione con rinvio, il processo conserva natura essenzialmente prosecutoria e si svolge quale prosecuzione delle precedenti fasi di merito, con la conseguenza che il giudice del rinvio è tenuto ad esaminare tutte le domande, eccezioni ed istanze ritualmente formulate nel giudizio definito dalla sentenza cassata, salvo che siano coperte da giudicato interno ovvero siano state espressamente rinunciate.

Ne consegue che la mancata reiterazione, nell'atto di riassunzione, di una richiesta istruttoria già tempestivamente formulata nel precedente giudizio non ne comporta l'abbandono implicito, dovendo il giudice verificarne l'ammissibilità e la rilevanza ai fini della decisione, specie quando la Corte di Cassazione abbia espressamente censurato l'omesso esame della relativa istanza.

Tale principio trova applicazione anche con riferimento al giuramento decisorio, che costituisce l'unico mezzo istruttorio ordinariamente esperibile nel giudizio di rinvio (id est, nell'ambito della limitata attività istruttoria consentita in tale fase processuale).

In materia di prescrizione presuntiva del compenso professionale dell'avvocato, il giuramento decisorio deferito al cliente, ove ritualmente ammesso e prestato con esito favorevole al debitore, assume efficacia decisiva ai sensi dell'art. 2738 c.c., precludendo ogni ulteriore accertamento sul fatto oggetto del giuramento e determinando il rigetto della domanda di pagamento proposta dal professionista.

È stato, pertanto, affermato che, una volta escluso l'abbandono dell'istanza istruttoria e ammesso il giuramento decisorio in conformità ai principi enunciati dalla Corte di cassazione in sede rescindente, l'esito favorevole del giuramento prestato dal cliente in ordine all'avvenuto pagamento dei compensi professionali ha definitivamente superato la presunzione posta a fondamento della domanda dell'avvocato, imponendone il rigetto.

Nel caso di specie la soccombenza così determinata ha comportato altresì la condanna del professionista alla rifusione delle spese del giudizio originario, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

INAMMISSIBILITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 248/2026 - deposito 12/05/2026

Nel giudizio di secondo grado la mancata allegazione nel fascicolo di parte della sentenza gravata non determina l'inammissibilità dell'impugnazione ove il provvedimento risulti comunque presente e pienamente accessibile nel fascicolo telematico d'ufficio del giudizio di primo grado, consentendo al giudice del gravame di individuare con precisione il contenuto della decisione impugnata, le statuizioni censurate e la portata dei motivi di appello.

In tale ipotesi, infatti, l'esclusione dell'utilizzabilità della sentenza già ritualmente acquisita al fascicolo telematico si tradurrebbe in uno sterile formalismo processuale incompatibile con il principio

costituzionale del giusto processo e con l'esigenza di assicurare, ove tecnicamente possibile, una decisione di merito sulla domanda devoluta alla cognizione del giudice (c.d. *favor decisionis*).

Sul punto la Corte ha osservato, inoltre, che la possibilità per il giudice di legittimità di acquisire officiosamente persino il decreto ingiuntivo non prodotto dalla parte conferma, a fortiori, l'utilizzabilità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado già presente nel fascicolo telematico.

NOTIFICAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 327/2026 - deposito 03/06/2026

La notificazione della sentenza effettuata personalmente alla parte contumace ai sensi dell'art. 292 c.p.c. è idonea anche a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, indipendentemente dalla circostanza che la sentenza sia stata notificata in forma esecutiva, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., e quindi in funzione dell'eventuale avvio dell'esecuzione forzata, dal momento che, agli effetti di cui all'art. 326 cod. proc. civ., non assume rilievo il fine per il quale la notifica sia stata effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del potere d'impugnazione.

OPPOSIZIONE A PRECETTO

Corte d'Appello, sentenza n. 171/2026 - deposito 26/03/2026

In tema di somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 274, primo periodo, l.n. 311 del 2004 (finanziaria 2005), decorsi novanta giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia del demanio della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla riscossione mediante ruolo.

In base alla richiamata normativa, la Corte di Appello ha rigettato il gravame avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c., mediante la quale la parte contestava il merito della pretesa creditoria giunta all'esame del primo giudice come già cristallizzata nel ruolo esecutivo avente efficacia esecutiva.

I Giudici dell'appello rilevavano che il Tribunale aveva correttamente deciso nei termini della sentenza impugnata, sul rilievo che le ragioni dell'opposizione attecchivano al merito della pretesa, dunque, non erano più esaminabili per mezzo l'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. in quanto attinenti a vicende anteriori alla formazione del titolo esecutivo.

Nella specifico, la Corte di Appello evidenziava che a seguito dell'iscrizione a ruolo il credito portato nelle richieste di pagamento non impugnate si era cristallizzato sia nel suo ammontare sia nella sua esistenza, mentre eventuali vizi attinenti la pretesa creditoria dovevano essere fatti valere contro la prima o la seconda richiesta di pagamento, atti ad essa prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione; né la parte appellante aveva dedotto, quale fatto costitutivo dell'opposizione, la mancata notifica delle originarie richieste di pagamento o delle successive cartelle di pagamento prodotte in giudizio, dando atto così della loro ricezione e mancata impugnazione.

In tale contesto i Giudici dell'appello evidenziavano come la pretesa creditoria cristallizzata con l'iscrizione a ruolo non può essere rimessa in discussione dal giudice dell'opposizione il quale può solo accertare l'insorgenza di fatti successivi estintivi o modificativi della stessa - nella fattispecie non dedotti - ma non il credito in sé.

CODICE CIVILE

IMPUGNAZIONE TESTAMENTO OLOGRAFO

Corte d'Appello, sentenza n. 322/2026 - Dep. 03/06/2026

In tema di impugnazione del testamento olografo per incapacità naturale del testatore, la prova richiesta dall'art. 591, c. 2, c.c. deve avere carattere particolarmente rigoroso e deve investire lo specifico momento genetico della formazione della volontà testamentaria, non essendo sufficiente dimostrare un generico decadimento cognitivo, uno stato di fragilità psico-fisica ovvero la progressiva compromissione delle capacità intellettive del disponente.

Ne consegue che la presenza di patologie degenerative, l'intervenuta apertura di un procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, ovvero l'esistenza di un lieve deterioramento cognitivo documentalmente accertato non determinano, di per sé soli, l'invalidità del testamento, occorrendo la prova che il *de cuius* fosse concretamente privo, al momento della redazione della scheda testamentaria, della capacità di comprendere il significato e le conseguenze delle proprie disposizioni patrimoniali.

La valutazione del giudice deve, pertanto, fondarsi su un apprezzamento unitario di tutti gli elementi acquisiti, valorizzando non soltanto la documentazione sanitaria e gli accertamenti medico-legali, ma anche il contenuto intrinseco del testamento, la coerenza logica delle disposizioni, la linearità dell'assetto successorio delineato, il contesto familiare nel quale esse si inseriscono e gli ulteriori elementi documentali ritualmente acquisiti al processo.

La consulenza tecnica d'ufficio, inoltre, non può essere isolatamente assunta quale prova decisiva ove le relative conclusioni siano formulate in termini meramente probabilistici o inferenziali e trovino smentita nelle ulteriori risultanze istruttorie, dovendo il giudice verificare criticamente la coerenza scientifica dell'elaborato e confrontarlo con l'intero quadro probatorio (id est, senza attribuire alla consulenza un valore sostitutivo della prova).

Nel caso di specie anche il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno non consentiva automaticamente di desumere l'incapacità testamentaria del beneficiario, trattandosi di misura di protezione avente finalità diverse dall'interdizione e compatibile con la permanenza della capacità di compiere atti personalissimi, salvo specifiche limitazioni espressamente previste dal giudice tutelare.

Nel libero apprezzamento delle prove, possono essere altresì valutate, quali elementi indiziari concorrenti, le sommarie informazioni testimoniali raccolte nel procedimento penale, pur in assenza dell'efficacia vincolante prevista dagli artt. 651 e ss. c.p.p., ove le stesse risultino coerenti con il restante materiale probatorio e contribuiscano alla ricostruzione dei fatti controversi.

È stato, pertanto, escluso che la dedotta retrodatazione della scheda testamentaria, il progressivo decadimento cognitivo del testatore, la successiva apertura dell'amministrazione di sostegno e gli ulteriori elementi indiziari allegati dagli appellanti fossero idonei a dimostrare l'assoluta incapacità di intendere e di volere richiesta dall'art. 591 c.c., essendo emersa, al contrario, la persistente capacità del *de cuius* di comprendere il contenuto delle proprie disposizioni e di autodeterminarsi consapevolmente nella regolamentazione del proprio patrimonio.

È stato conseguentemente rigettato l'appello, con conferma della validità del testamento olografo e assorbimento delle ulteriori domande consequenziali.

DISTANZE LEGALI

Corte d'Appello, sentenza n. 279/2026 - deposito 19/05/2026

In materia di tutela del diritto di veduta, il divieto posto dall'art. 907 c.c. ha natura oggettiva ed opera indipendentemente dalla dimostrazione di uno specifico pregiudizio in concreto, essendo sufficiente l'accertamento della realizzazione di una costruzione a distanza inferiore a quella legale, ove questa presenti i caratteri della costruzione in senso tecnico.

La lesione del diritto di veduta deve, pertanto, ritenersi *in re ipsa*, poiché la norma assicura al titolare della veduta la conservazione della fascia di rispetto di tre metri, garantendo la piena possibilità di esercitare la *prospectio* e la *inspectio*, senza che possa assumere rilievo la maggiore o minore intensità della limitazione concretamente arrecata.

Ne consegue che la sopraelevazione di una tettoia, realizzata mediante sostituzione della precedente copertura con una struttura di maggiore altezza e consistenza plano-volumetrica, integra violazione dell'art. 907 c.c. ove comporti una compressione della veduta, risultando irrilevante che l'incremento altimetrico sia contenuto o che il manufatto insista nella medesima area già occupata dalla preesistente copertura.

I provvedimenti amministrativi di riduzione in pristino, pur non spiegando efficacia vincolante nel giudizio civile, possono concorrere, unitamente alle risultanze della consulenza tecnica ed alla documentazione fotografica, alla formazione del libero convincimento del giudice circa l'avvenuta modificazione dell'opera.

Con riferimento alla domanda riconvenzionale concernente la rimozione delle tubazioni idriche e del gas insistenti sulla proprietà confinante, la valutazione della consulenza tecnica deve essere compiuta nella sua interezza, senza arrestarsi alle sole affermazioni iniziali dell'elaborato peritale.

Ove il consulente, all'esito dell'approfondimento istruttorio, abbia concluso nel senso della probabile preesistenza degli impianti rispetto agli interventi edilizi contestati, escludendo la necessità del loro distacco, tali conclusioni non possono essere disattese in assenza di elementi istruttori idonei a superarle.

Nel caso di specie è stato, invece, escluso che l'installazione di cassette postali mediante realizzazione di fori e modificazioni permanenti su un portone comune possa ricondursi al legittimo uso più intenso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c., poiché tali interventi alterano in misura apprezzabile la consistenza materiale e l'uniformità estetica del manufatto, eccedendo i limiti consentiti al singolo comproprietario.

A definizione della lite il Collegio ha accolto l'appello limitatamente alla tutela del diritto di veduta ed alla domanda concernente le tubazioni, con conseguente condanna alla riduzione in pristino della tettoia realizzata in violazione dell'art. 907 c.c. e rigetto della domanda riconvenzionale relativa alla disconnessione degli impianti, mentre sono stati confermati il rigetto delle censure concernenti il portone comune e la debenza del compenso professionale, con parziale riforma della regolamentazione delle spese di lite.

CESSIONE DEI CREDITI

Corte d'Appello, sentenza n. 397/2026 - deposito 29/06/2026

In tema di cessione in blocco di crediti da parte di una Banca ai sensi dell'art. 58 TUB è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché ove i crediti ceduti sono individuati oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca D'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.

In base a tale principio, la Corte rigettava nella fattispecie il gravame proposto avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva ritenuto provata la legittimazione attiva della cessionaria, mediante la produzione dell'avviso della cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza la necessaria la produzione del contratto di cessione.

I Giudici del Collegio osservavano come l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale conteneva specifiche indicazione dei criteri oggettivi e temporali di individuazione dei crediti oggetto della cessione, tali da consentire di individuare con certezza che il credito in questione era ricompreso nell'oggetto della cessione, rispondendo ai requisiti ivi indicati. Rilevavano, inoltre, che sin dalla costituzione in giudizio la cessionaria aveva prodotto la dichiarazione della cedente che dava conto dell'inclusione nell'operazione di cessione del credito in questione. Tale dichiarazione comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo era ritenuta dalla Corte un elemento documentale, una prova liquida, che confermava la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.

Corte d'Appello, sentenza n. 248/2026 - deposito 12/05/2026

In materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alla documentazione integrativa prodotta dalla società cessionaria, costituisce elemento idoneo a dimostrare la titolarità del credito azionato ove consenta di individuare, attraverso criteri oggettivi e codici identificativi, il rapporto bancario trasferito alla società veicolo.

È stato pertanto ritenuto sufficientemente provato il perfezionamento della cessione dei crediti da parte dell'istituto bancario in favore della società di cartolarizzazione mediante produzione dell'avviso pubblicato in G.U., delle dichiarazioni della banca cedente e dell'elenco identificativo dei rapporti trasferiti, senza necessità di produrre il contratto di cessione.

In tema di anatocismo bancario, la richiesta di estendere il ricalcolo degli interessi all'intera durata del rapporto costituisce domanda nuova ove nel giudizio di primo grado la contestazione sia stata limitata esclusivamente agli effetti della modifica dell'art. 120 T.U.B. introdotta dalla L. n. 147/2013, non essendo consentito ampliare in appello il *thema decidendum* mediante deduzioni tecniche e criteri di computo ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati.

Con riferimento ai contratti bancari c.d. “monofirma”, la forma scritta richiesta dall’art. 117 T.U.B. deve ritenersi rispettata ove il contratto sia stato redatto per iscritto, sottoscritto dal cliente e concretamente eseguito dall’istituto di credito, non essendo necessaria, ai fini della validità del rapporto, la sottoscrizione della banca né la produzione della prova documentale della consegna della copia contrattuale sottoscritta dall’intermediario, trattandosi di obbligo attinente al piano comportamentale e non alla validità del negozio.

Sul punto il Collegio ha ritenuto di conformarsi alla decisione nomofilattica riveniente da Cass. S.U., Sent. n. 898/2018.

In tema di usura bancaria, la mera produzione di consulenze tecniche di parte e dei decreti ministeriali sui tassi soglia non assolve l’onere di allegazione gravante sul correntista, il quale deve specificare i trimestri interessati, i criteri di calcolo del TEG ed il concreto superamento del tasso soglia, non potendo la c.t.u. essere utilizzata quale mezzo esplorativo diretto a supplire a carenze assertive o probatorie della parte.

Nel caso di specie è stata altresì esclusa la nullità delle fideiussioni per asserita conformità allo schema ABI in difetto di allegazione specifica delle clausole concretamente coincidenti con quelle oggetto dell’intesa anticoncorrenziale censurata dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, nonché la qualità di consumatori dei garanti, essendo gli stessi soci e familiari strettamente collegati all’attività imprenditoriale della società debitrice.

Da ultimo, la Corte ha ritenuto infondata l’eccezione relativa al difetto di rappresentanza della mandataria incaricata dalla società veicolo, osservando che l’eventuale mancata iscrizione della *servicer* nell’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. non determina né la nullità del mandato conferito per il recupero del credito, né l’invalidità degli atti processuali compiuti in forza del relativo potere rappresentativo.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Corte d’Appello, sentenza n. 349/2026 - deposito 12/06/2026

In materia di illeciti amministrativi accertati dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ai sensi dell’art. 2697 c.c. grava sull’Amministrazione l’onere di provare gli elementi costitutivi della violazione contestata. I verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in presenza degli ispettori o da essi compiuti, mentre le dichiarazioni rese dagli interessati e riportate nel verbale non hanno valore attestante il vero e sono liberamente valutabili dal giudice. Quest’ultimo, nell’ambito dell’apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie, può attribuire maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti rispetto alle deposizioni testimoniali rese in giudizio, purché la scelta valutativa sia sorretta da adeguata e logica motivazione.

Nel caso in esame le dichiarazioni spontanee acquisite sono state considerate attendibili dalla Corte di Appello atteso che provenivano da una platea eterogenea e che la genericità delle stesse, pur se non ha consentito di ricostruire appieno i fatti contestati, era indice di genuinità.

CONTRATTO DI APPALTO

Corte d’Appello, sentenza n. 288/2026 - deposito 21/05/2026

In tema di appalto privato, sussiste la responsabilità solidale dei professionisti incaricati della Direzione dei Lavori per il mancato controllo della qualità e dell'idoneità dei materiali messi in opera.

Nella specie, la Corte di Appello ha accolto il gravame proposto dal committente (un monastero), accertando la responsabilità solidale dei tre professionisti incaricati della Direzione dei Lavori per i danni (fessurazioni e lesioni) derivanti dalla posa in opera di travi in legno massello non stagionate.

I Giudici di Appello - dopo aver evidenziato l'inconferenza, rispetto al caso di specie, sia della normativa in materia di appalti pubblici richiamata dal Giudice di prime cure, giacché il contributo pubblico alle spese non può trasformare un appalto privato in pubblico sia della normativa adottata a partire dal 2013 dall'Ente Italiano di Normazione (cfr. rapporto tecnico UNI/TR n. 11499/2013) in quanto entrata in vigore successivamente alla conclusione dei lavori datata 13/6/2012 - hanno rilevato che al di là delle normative che possono tipizzare specifici obblighi in capo ai professionisti, la Direzione dei Lavori è comunque tenuta ad attenersi alla regola dell'arte, con la conseguenza che - nel caso per cui è causa, trattandosi di materiale ligneo, ossia un materiale naturale fortemente igroscopico - avrebbe certamente dovuto controllare il livello di c.d. stagionatura delle travi in legno massello. Il Collegio ha poi chiarito che, per quanto potesse condividersi il rilievo dei professionisti secondo cui le condizioni igroscopiche del legno non fossero rilevabili a vista, esistono appositi strumenti atti a misurare tali valori, così come esiste la possibilità per il Direttore dei Lavori di controllare i materiali anche prima del loro arrivo in cantiere, eventualmente presso i relativi stabilimenti di produzione o di lavorazione, essendo evidente come i materiali da utilizzare nell'esecuzione dei lavori debbono sempre essere idonei a garantire la stabilità delle costruzioni.

CONTRATTI BANCARI

Corte d'Appello, sentenza n. 389/2026 - deposito 26/06/2026

In tema di anticipazione bancaria regolata in conto corrente, se le relative operazioni sono compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista alla procedura concordataria, è necessario accertare, qualora il correntista - successivamente ammesso al concordato preventivo - agisca per la restituzione dell'importo incassato dalla banca, se la convenzione relativa all'anticipazione regolata in conto contenga una clausola attributiva del "diritto di incamerare" le somme riscosse in favore della banca (cd. patto di compensazione o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto); solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della "cristallizzazione dei crediti", con la conseguenza che gli organi concorsuali non hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito).

Sulla base di tale principio la Corte di Appello - dando continuità alla giurisprudenza della Cassazione (Cass. 28232/2023) - respingeva il gravame proposto dalla società in concordato preventivo avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda di restituzione dell'importo incamerato dalla

banca compensando il suo debito verso il cliente per le somme rimosse successivamente all'apertura della procedura concorsuale, con il proprio credito conseguente all'esecuzione di precedenti operazioni di anticipo su fatture, compensazione che - ad avviso dell'appellante - non poteva legittimamente operare, perché contraria ai principi della par condicio creditorum e della cristallizzazione dei crediti. Secondo i giudici del Collegio, la ratio della deroga al principio della cristallizzazione del credito si rinveniva in due ordini di ragioni: 1) l'ammissione al concordato preventivo non determinava lo scioglimento del rapporto di conto corrente bancario e di quelli di volta in volta in esso confluenti, che proseguivano nella loro interezza, con estensione quindi a tutte le clausole pattizie che li regolavano, ivi compresa quella con le quali le parti avevano attribuito alla banca il diritto di "incamerare le somme rimosse; 2) in ragione del collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione e il mandato all'incasso con patto di compensazione - discendente dal rilievo che attenendo il patto alla regolamentazione delle modalità di soddisfazione del credito della banca, in sua carenza l'operazione non sarebbe stata mai posta in essere, così rivelando la causa concreta di tutta l'operazione - poteva fondatamente ritenersi che i rispettivi debiti e crediti delle parti traevano origine da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale, con la conseguenza che era configurabile la fattispecie della c.d. compensazione impropria, e non quindi la compensazione in senso stretto di cui agli artt. 1241 e ss. cod. civ. (disciplinata nella procedura fallimentare dall'art. 56 legge fall.) che presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti.

La Corte osservava come nella fattispecie il rapporto negoziale portato dai contratti stipulati tra le parti era rimasto efficace e vincolato anche dopo la presentazione della domanda di concordato, le cui caratteristiche corrispondevano a quella delle linee di credito c.d. "autoliquidanti", nelle quali la fonte di rimborso dell'erogazione finanziaria della banca è predeterminata, ed è pattuita sin dall'inizio dalle parti la canalizzazione del pagamento del terzo a favore dell'istituto di credito.

Dunque, riteneva la Corte, un siffatto collegamento negoziale e funzionale tra il contratto di anticipazione e il patto di compensazione previsto all'interno del contratto di conto corrente comportava che i rispettivi debiti e crediti delle parti traevano origine da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale configurando, così, una compensazione impropria, e non quindi la compensazione di cui all'art. 1241 c.c. (disciplinata all'art. 56 della l.f.) che presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, attribuendo rilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a coesistenza.

A ciò conseguiva che la valutazione delle reciproche pretese delle parti implicava un semplice accertamento contabile di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico giuridico.

L'annullamento reciproco, fino a concorrenza, delle rispettive poste di debito/credito era, dunque, la conseguenza di una mera operazione contabile che, per effetto del patto di compensazione, venivano annotate nel medesimo conto. In ragione di ciò, concludeva la Corte, la decisione impugnata non si prestava a censure perché trattandosi di un mero accertamento di dare e avere con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza la Banca poteva procedere ad essa anche dopo l'apertura del concordato rimanendo così influente il momento in cui i reciproci debiti e crediti delle parti sono venuti a coesistenza.

Corte d'Appello, sentenza n. 357/2026 - deposito 15/06/2026

Il mutuo (o il finanziamento fondiario) non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire; né l'istituto mutuante è abilitato a controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma mutuata, risultando, piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili di una garanzia ipotecaria.

Il mutuo di scopo convenzionale, invece, è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 cod. civ. data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione è l'esistenza di un interesse (anche) del mutante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme, dunque, è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnarne la funzione consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati ad un'utilizzazione vincolata. Il sovvenuto si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l'attuazione dell'attività programmata.

Qualora, invece, nel contratto di finanziamento viene prevista una destinazione delle somme erogate nell'interesse del mutuatario, si realizza una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale.

Sulla base di tale principio la Corte di Appello - dando continuità alla giurisprudenza della Cassazione (Cass. 9838/2021) - respingeva il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato l'opposizione a precetto proposta dal mutuatario che - sulla presunta natura solo apparentemente fondiaria del mutuo, anziché di scopo - riteneva invalida la procedura esecutiva intrapresa dalla banca mutuante senza la preventiva notifica del titolo esecutivo, ma avvalendosi della deroga di cui all'art. 41 TUB.

Secondo i Giudici del Collegio, pur rinvenendosi nel contratto di finanziamento l'indicazione della destinazione delle somme da parte del mutuatario, da ciò non poteva ricavarsi l'impegno del mutuatario a perseguirlo nell'interesse della banca. In particolare, evidenziavano come l'esplicitazione del motivo per cui il mutuatario aveva richiesto il finanziamento ("finalizzato all'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale" ... "contratto per acquisto costruzione o ristrutturazione di immobile ad uso abitativo ...") non era dirimente ai fini della sua diversa qualificazione in termini di mutuo di scopo. Piuttosto dall'esame nel loro insieme delle clausole del contratto, la Corte considerava come l'interesse della banca finanziatrice, garantita da ipoteca, era quello di ottenere la restituzione della somma erogata. Stante, dunque, la natura fondiaria del mutuo, la Banca, in virtù della espressa deroga normativa prevista ai sensi dell'art. 41 TUB, aveva legittimamente omissa la preventiva notifica di tale titolo esecutivo al precetto opposto.

Corte d'Appello, sentenza n. 321/2026 - deposito 16/06/2026

Nelle controversie aventi ad oggetto la rideterminazione del saldo di conto corrente mediante declaratoria di nullità delle clausole e delle prassi bancarie illegittime, la verifica della natura solutoria delle rimesse non può essere effettuata sul c.d. saldo banca, ma deve essere preceduta dalla ricostruzione del rapporto attraverso l'eliminazione delle poste indebitamente annotate e l'individuazione del c.d. saldo rettificato.

Soltanto all'esito di tale preventiva operazione contabile è possibile accertare se i singoli versamenti abbiano effettivamente estinto un debito esigibile ovvero abbiano avuto mera funzione ripristinatoria della provvista, ai fini della decorrenza della prescrizione. La mancata produzione del contratto di

apertura di credito non comporta, di per sé, la qualificazione automatica di tutte le rimesse come solutorie.

Nel caso in questione, pur non essendo configurabile un valido affidamento in assenza della forma scritta prescritta dall'art. 117 T.U.B., la natura delle singole rimesse deve essere verificata in concreto alla luce dell'effettivo andamento del rapporto, senza che l'istituto di credito possa avvantaggiarsi della mancata produzione di documentazione rientrando nella propria sfera di disponibilità.

Diversamente opinando, la banca finirebbe per trarre beneficio dall'inosservanza di obblighi documentali gravanti su di essa, utilizzando una nullità di protezione in contrasto con la funzione cui la stessa è preordinata.

L'eccezione di prescrizione richiede, inoltre, una specifica allegazione delle rimesse che si assumono aventi natura solutoria, non essendo sufficiente un generico richiamo ai principi elaborati dalla giurisprudenza.

La parte che eccepisce l'estinzione del diritto deve individuare i singoli versamenti ritenuti soddisfatti di un debito esigibile e dimostrare la relativa incidenza sul saldo del rapporto, non potendo la prescrizione operare indistintamente con riferimento a tutte le operazioni anteriori al decennio.

Parimenti infondata è la proposizione della censura concernente la ricostruzione contabile operata dal consulente tecnico d'ufficio quando quest'ultimo abbia elaborato il rapporto sulla base della documentazione ritualmente acquisita, utilizzando le c.d. scritture di raccordo quale mero strumento di continuità matematica tra gli estratti conto disponibili, senza introdurre poste contabili nuove né supplire alle carenze probatorie delle parti.

L'assenza di alcuni estratti conto, infatti, non impedisce la rideterminazione del rapporto qualora la documentazione residua consenta una ricostruzione logicamente verificabile e tecnicamente attendibile.

Sulla scorta dei principi richiamati il Collegio ha quindi rigettato l'appello, essendo stata confermata la correttezza della ricostruzione del saldo mediante utilizzo del saldo rettificato, la non automatica qualificazione delle rimesse come solutorie in difetto del contratto di affidamento e la conseguente regolamentazione delle spese di lite.

DANNO DA COSE IN CUSTODIA

Corte d'Appello, sentenza n. 347/2026 - deposito 11/06/2026

L'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità, per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo. Nel compiere tale valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. Infatti, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un

criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Corte d'Appello, sentenza n. 344/2026 - deposito 09/06/2026

La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva gravante sul custode in forza del rapporto qualificato di godimento e, conseguentemente, di custodia che ha con la *res* e del nesso di causalità materiale che avvince la *res* all'evento dannoso, in cui l'unica prova liberatoria ammessa è quella del caso fortuito, quale circostanza oggettivamente ed astrattamente imprevedibile, idonea ad escludere il nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno, comprensivo della condotta incauta della vittima. Quando il caso fortuito è rappresentato dal comportamento della vittima, il giudice deve valutare se quest'ultima avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno mediante l'adozione delle cautele normalmente esigibili in base alle circostanze, nel rispetto del generale dovere di ragionevole cautela. La condotta del danneggiato può dunque integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. ovvero, qualora risulti imprevedibile o anomala secondo un criterio di regolarità causale, interrompere integralmente il nesso eziologico, escludendo la responsabilità del custode.

CIRCOLAZIONE STRADALE**Corte d'Appello, sentenza n. sent. n. 372/2026 - deposito 22/06/2026**

La presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, 2 comma, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. L'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma, non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza; tuttavia, una volta che, valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell'art. 2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario ed è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro – da parte del giudice – e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale.

FOCUS: COMUNIONE E CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto la comunione e il condominio negli edifici, in particolare con riguardo ai vizi della delibera assembleare, alla natura dell’incarico conferito all’Amministratore di condominio, alle modificazioni consentite al singolo e all’utilizzazione di parti comuni dell’edificio condominiale con impianti destinati a servizio di un’unità immobiliare di proprietà individuale, alla costituzione di servitù e alla regolamentazione delle parti comuni dell’edificio, sulla disciplina del muro divisorio tra edifici e sui diritti dei condomini sui box auto/garage in fabbricati condominiali.

Con riguardo alla **nullità/annullabilità della delibera assembleare** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 240/2025 - deposito 17/04/2025](#) in cui la Corte, in seguito a giudizio di rinvio disposto dalla Corte suprema, ha statuito che quando il Giudice viene investito dell’azione di nullità di una delibera assembleare ha sempre il potere (e il dovere), in ragione della natura autodeterminata del diritto cui tale domanda accede, di rilevare e di dichiarare in via ufficiosa, ed anche in appello, la nullità della stessa per un vizio diverso da quello denunciato, non ostandovi neanche il principio della domanda come avviene, viceversa, in caso di sola domanda di annullamento. Si veda, altresì, [Corte d’Appello, sentenza n. 356/2025 - deposito 18/06/2025](#) che ha rigettato il gravame con il quale la parte, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, domandava dichiararsi la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare di approvazione del bilancio perché convocata dall’amministratore, durante l’emergenza pandemica, in luogo diverso da quello di ubicazione del condominio, stante il divieto di spostamento in comune diverso da quello di residenza; parimenti, in tema di giudizio di impugnazione della delibera condominiale ex art. 1137 c.c., si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 198/2026 - deposito 07/04/2026](#) secondo cui la questione relativa alla titolarità dei diritti reali sulle unità immobiliari o alla stessa esistenza del rapporto di condominialità può essere esaminata dal giudice soltanto in via incidentale, quale antecedente logico della decisione, senza che tale accertamento produca effetti di giudicato nei confronti dei singoli condomini, con la conseguenza che non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i partecipanti al condominio, essendo sufficiente la partecipazione in giudizio dell’amministratore, salvo che venga proposta autonoma domanda di accertamento dei diritti reali; sull’**invalidità della deliberazione approvata con il voto decisivo dei condomini in conflitto con l’interesse istituzionale del condominio** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 279/2024 - deposito 29/04/2024](#) secondo cui il vizio in questione ricorre, in particolare, quando la deliberazione sia diretta al soddisfacimento di interessi extracondominiali, ovvero di esigenze lesive dell’interesse condominiale all’utilizzazione, al godimento ed alla gestione delle parti comuni dell’edificio;

Quanto alla **natura dell’incarico conferito all’Amministratore di condominio**, si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 859/2024 - deposito 12/12/2024](#), secondo cui è configurabile quale ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità delle disposizioni sul mandato, in particolare l’art. 1713 c.c. per cui alla scadenza del mandato (ovvero alla sua revoca) l’amministratore è tenuto a rendere il conto del suo operato ed a restituire tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato;

In merito alle **modificazioni consentite al singolo ex art. 1102 c.c.** nell'ambito del condominio si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 716/2025 - deposito 22/12/2025](#), pronuncia nella quale la Corte ha ritenuto illegittima la realizzazione, ad opera dell'appellante, di nuove terrazze avendo egli modificato le linee fondamentali dell'edificio e inciso significativamente sull'apparenza spaziale dell'edificio, senza l'autorizzazione da parte degli altri condomini;

Sull'**utilizzo di parti comuni dell'edificio condominiale con impianti destinati a servizio di un'unità immobiliare** di proprietà individuale (nella specie canne fumarie di scarico fumi e di aspirazione odori) si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 452/2025 - deposito 15/08/2025](#), che ha ritenuto lesiva dell'ordine e del decoro della facciata condominiale dell'edificio la installazione di una canna fumaria in lamiera zincata e del canale di ventilazione a servizio della stessa, trattandosi di una lesione del decoro architettonico che non veniva meno neppure per l'esigenza di garantire il proseguimento dell'attività commerciale svolta nel locale situato a piano terra stante l'insussistenza di soluzioni alternative per il deflusso dei fumi;

Con riguardo alla **costituzione di una servitù sulle parti comuni dell'edificio** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 467/2025 - deposito 01/09/2025](#), che ha ritenuto applicabile l'art. 1108 comma terzo c.c. anche al condominio di edifici per il rinvio contenuto nell'art. 1139 c.c. alle norme sulla comunione, con la conseguenza che la costituzione di una servitù sulle parti comuni richiede il consenso unanime di tutti i condomini. Nella fattispecie la Corte di Appello, rigettando il proposto appello, ha ritenuto invalida la deliberazione adottata dall'assemblea dei condomini che, in mancanza di tale consenso, ha deliberato il passaggio pedonale su area comune a vantaggio di un soggetto esterno alla compagine condominiale;

Sulla disciplina del **muro divisorio tra edifici con altezze disuguali** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 409/2025 - deposito 07/07/2025](#) che ha affermato che in tale fattispecie la presunzione di comunione a norma dell'art. 880 c.c. non riguarda la parte di muro dal punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto, con la conseguenza che tale parte del manufatto è di proprietà esclusiva di colui cui appartiene il suddetto edificio più alto;

In merito ai **diritti dei condomini sui box auto in fabbricati condominiali** costruiti in epoca anteriore alla vigenza della l. n. 765/1967 (cd "legge ponte"), si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 312/2025 - deposito 28/05/2025](#) che ha ritenuto non applicabile al caso in esame la normativa relativa alle pertinenze, vale a dire quella concernente la pertinenza rappresentata dal garage ex art. 18 l. 765/1967, aggiungendo che, ove pure al caso di specie fosse stata applicabile la L. n. 765/1967, il box auto avrebbe dovuto circolare insieme all'appartamento nei termini di un diritto d'uso in base alla quota millesimale spettante a ciascun condomino e ciò in ragione del fatto che nell'edificio condominiale non è mai stato presente un numero di garage pari a quello degli appartamenti, sicché ciò che avrebbe dovuto circolare con l'appartamento non sarebbe comunque stato un garage fisicamente esistente, quanto piuttosto un mero diritto d'uso;

Sulla **regolamentazione dell'uso delle cose comuni** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 350/2024 - deposito 21/05/2024](#) che ha parzialmente riformato la sentenza impugnata ritenendo che la particella in contestazione costituisse bene condominiale comune ed ha quindi ritenuta fondata la richiesta di

apporre una catena od altro dispositivo per regolare l'accesso alla corte comune e consentirne pari uso a tutti gli aventi diritto.